



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FLAG MOLISE COSTIERO**

### **Art. 1**

#### **Costituzione**

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile (associazione non riconosciuta), è costituita l'Associazione denominata "FLAG MOLISE COSTIERO" a valere quale Gruppo di Azione Locale Costiera.

L'Associazione costituisce la struttura comune legalmente costituita entro cui si insedia ed opera il Gruppo di Azione Locale Costiera secondo quanto previsto nel presente statuto.

L'Associazione potrà acquisire personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 26/1997, del D.P.R. 10/02/2000 n. 361.

### **Art. 2**

#### **Sede**

La sede legale è nel Comune di Termoli, comune capofila, presso la sede municipale di via Sannitica n. 5 (CAP 86039). Essa potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà avvalersi delle sedi istituzionali degli associati per l'espletamento di specifiche finalità gestionali.

Il cambio di sede del "FLAG MOLISE COSTIERO" nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

### **Art. 3**

#### **Scopi e finalità nonché politiche associative**

L'associazione "FLAG MOLISE COSTIERO" è costituita quale Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG), ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 60-63 del Reg. (UE) 508/2014 con lo scopo di dare attuazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione Molise in qualità di Organismo Intermedio del PO FEAMP 2014/2020.

Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo vengono attuate dal FLAG attraverso il Piano di Azione locale (PdA) della cui gestione e realizzazione l'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile.

L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del PdA.

L'associazione, nell'attuazione del PdA, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:

- Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
- Normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;

- disposizioni di attuazione del PdA emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo e dalla Regione Molise in qualità di Organismo Intermedio.

L'Associazione "FLAG MOLISE COSTIERO" non ha scopo di lucro e si pone quale obiettivo lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca ed acquacoltura di propria pertinenza mediante l'elaborazione e l'attuazione di una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo, così come previsto dagli articoli 58 – 64 del Regolamento(UE) n.508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014 – 2020. Al fine di raggiungere tale scopo, l'Associazione svolge ogni attività anche accessoria o complementare utile o necessaria al raggiungimento dello scopo comune.

L'Associazione elabora e attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo pertinenti, così come definite dal Regolamento UE n. 1303/13.

L'Associazione ha pertanto la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo costiero sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio di riferimento, assolvendo in particolare alle seguenti funzioni:

- approvazione della Strategia di Sviluppo Locale SSL;
- predisposizione della proposta di Piano di Azione locale (PdA) e degli eventuali adeguamenti ed aggiornamenti che deve essere approvato dalla Regione Molise;
- coordinamento, supervisione e verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Azione locale (PdA), informazione, animazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione, in quanto Gruppo di Azione Locale Costiera di riferimento, provvede, altresì, a:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, assicurando che, anche in conformità al presente statuto, almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

L'Associazione inoltre, potrà partecipare ad altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari intraprendendo attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali.

L'Associazione potrà continuare ad operare quale "Gruppo di azione locale per la pesca" o "FLAG" anche per il prossimo periodo di programmazione, candidandosi ad attuare opportune strategie di sviluppo territoriale di tipo partecipativo.

#### **Art. 4** **Attività**

L'Associazione concorrerà all'elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole delle zone costiere di propria pertinenza, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali e regionali con le medesime finalità.

L'Associazione promuove, in linea con la Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR), la cooperazione territoriale con particolare riferimento all'ambito geografico adriatico-ionico e mediterraneo anche in sinergia con la Regione Molise, i Forum adriatico-ionici della società civile (FAIC, ForumAIC, UNIADRION) e le altre Organizzazioni competenti (Iniziativa Adriatico Ionica, Euroregione Adriatico Ionica, Medcities ecc.).

1. Ai sensi dell'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Associazione avrà i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b) del citato art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

L'Associazione promuoverà azioni nei seguenti ambiti tematici:

- promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- sviluppo e innovazione della filiera ittica e dei sistemi produttivi locali (produzione ittiche e relativa commercializzazione, ma anche produzioni agro-alimentari, artigianali e manifatturiere connesse), anche al fine di attrarre i giovani e creare nuova occupazione;
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- promozione del turismo sostenibile, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del territorio costiero e del mare;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali e cura e tutela del paesaggio e della biodiversità (animale e vegetale) del territorio costiero e del mare;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca;
- ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione opererà nell'ambito della Regione Molise e potrà promuovere relazioni nazionali e internazionali con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze e di metodologie operative.

L'Associazione potrà farsi promotrice di reti, network e consorzi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità sociali, o parteciparvi in qualità di partner.

## **Art. 5**

### **Patrimonio e entrate**

Le quote di adesione degli associati costituiscono il Fondo Comune di Dotazione dell'Associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote di adesione degli associati fondatori;
  - dalle quote associative di adesione di nuovi associati;
  - dalle quote associative annuali versate dagli associati;
  - dai contributi straordinari degli associati, di persone fisiche, di enti pubblici o soggetti privati;
- 
- dall'utile derivante dall'organizzazione e gestione di attività;
  - da ogni altra entrata collegata con le attività dell'Associazione, compatibile con la normativa in materia;

L'Associazione può essere beneficiaria ed attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il versamento della quota sociale annuale deve essere effettuato secondo quanto disposto dagli organi dell'Associazione.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività o a favore di altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

## **Art. 6**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il "FLAG MOLISE COSTIERO" è dotato di un Bilancio Preventivo e di un Bilancio Consuntivo comprendente tutte le spese e le entrate verificatesi nell'anno, nonché gli impegni assunti e non pagati ed i titoli di credito. Il Bilancio conterrà anche partite separate relative ai diversi progetti in attuazione.

Eventuali avanzi di gestione saranno devoluti per il raggiungimento dello scopo associativo oppure secondo i fini fissati dal Consiglio Direttivo tenendo conto dei vincoli di Legge.

Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il Bilancio Consuntivo è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il Bilancio Consuntivo

deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Art. 7** **Associati**

I Soci costituiscono la base associativa dell'Associazione e la composizione di tale compagine deve rispettare nonché conformare la propria condotta associativa al principio secondo cui a livello decisionale, né i soggetti pubblici Soci né i soggetti

privati Soci né i Soci comunque rappresentativi di alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

I Soci del "FLAG MOLISE COSTIERO" si distinguono in:

- Promotori
- Sostenitori

Sono **Soci Promotori** i soggetti pubblici e privati i cui rappresentanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono **Soci Sostenitori** i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo costiero, in qualunque forma costituiti, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale, e che accettino le norme associative per almeno un triennio. Tale adesione viene tacitamente rinnovata per lo stesso periodo di tempo.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed è condizionata al rispetto dei criteri di eleggibilità del partenariato e delle modalità costitutive stabilite dalla Regione Molise con determina dirigenziale. n. 4257 del 12/09/2016 e relativo Bando, nonché al versamento della quota di adesione e della quota associativa annuale, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato si impegna:

- a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone costiere;
- a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- a versare la quota associativa annuale.

### **Art. 8** **Rapporto associativo**

La qualità di associato si perde per recesso, morosità e esclusione.

L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, a mezzo di lettera raccomandata; la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 4 (quattro) mesi prima del termine dell'esercizio dell'anno in corso, fatto salvo il vincolo triennale di cui all'art. 7 per i soci sostenitori.

Il recesso da associato non comporta la possibilità di richiedere o accampare diritti sul patrimonio dell'Associazione per le quote associative corrisposte ed i contributi ordinari e straordinari versati e/ o per prestazioni prestate.

La morosità può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo in conseguenza del mancato pagamento della quota associativa entro il termine ultimo previsto dall'Assemblea degli Associati.

L'esclusione dell'Associato può essere dichiarata dall'Assemblea degli Associati solo per gravi motivi.

L'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.

### **Art. 9**

#### **Quote sociali**

La qualifica di Socio Promotore comporta l'obbligo del versamento di una quota di adesione.

La quota di adesione, anche se inferiore a quella dei Soci Promotori, è richiesta anche ai Soci Sostenitori.

In aggiunta alla quota di adesione, tutti i Soci dovranno versare una quota associativa annuale.

La quota di adesione per i Soci Promotori è determinata nell'Atto Costitutivo, mentre quella per i Soci Sostenitori e la quota associativa annuale vengono stabilite dal Consiglio Direttivo così come previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

### **Art. 10**

#### **Organi dell'associazione**

Sono organi del Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti (se nominato; nel qual caso si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile).

### **Art. 11**

#### **Assemblea degli associati**

L'assemblea è costituita dagli Associati, Promotori e Sostenitori, regolarmente ammessi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La composizione dell'assemblea rispetta il principio secondo cui né i soggetti pubblici Soci né i soggetti privati Soci né i Soci comunque rappresentativi di alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto. La rappresentanza degli associati in assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o ad un suo delegato. Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altri associati, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. Nessun associato può essere portatore di più di una delega.

## **Art. 12**

### **Convocazioni dell'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno:

- entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (nonché Presidente dell'Associazione) o, in sua vece, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, mediante convocazione scritta, con lettera raccomandata A/R, tramite fax o PEC, diretta a ciascun associato nella propria sede almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati pari al 50% più uno, in seconda convocazione la seduta si intende valida con un minimo di tre associati presenti.

Le stesse modalità di convocazione e di validità valgono per l'Assemblea straordinaria.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati.

L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo od un quinto degli associati.

L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale o presso la sede di uno degli associati.

## **Art. 13**

### **Funzionamento dell'Assemblea degli Associati**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, nonché Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte da un membro dell'Assemblea o da un delegato designato dal Presidente tra i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Associazione.



## **Art. 14**

### **Compiti dell'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea:

- approva la Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
- approva la proposta di Piano di Azione locale (PdA) e gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti;
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
- elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al presente Statuto successivamente al primo mandato per il quale la nomina avviene in sede di atto costitutivo;
- delibera sull'ammontare di eventuali indennità, rimborsi spese e quant'altro da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- delibera su ogni altra questione demandata dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea, in sede straordinaria:

- approva le modifiche statutarie, con le maggioranze qualificate di cui al presente Statuto;
- delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione.

## **Art. 15**

### **Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un massimo di ulteriori tredici membri, per un totale di massimo di quindici membri, di cui sette designati dai soggetti pubblici, sette designati da soggetti privati espressione del settore ittico primario o della filiera e, infine, uno designato dai soggetti privati espressione della società civile.

La composizione del Consiglio Direttivo rispetta il principio secondo cui né i soggetti pubblici Soci né i soggetti privati Soci né i Soci comunque rappresentativi di alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, successivamente al primo mandato per il quale la nomina avviene in sede di atto costitutivo, vengono eletti dall'Assemblea degli Associati, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente viene eletto secondo le modalità previste nell'art.18 successivamente al primo mandato per il quale la nomina avviene in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo nomina il Vice Presidente tra i propri componenti.

## **Art. 16**

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare il Revisore dei Conti;
- approvare, entro il 30 ottobre di ogni anno, la proposta del Bilancio Preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'esercizio successivo ed, entro il 31 marzo, la proposta del Bilancio Consuntivo da proporre all'Assemblea, dell'esercizio precedente, sottoposti dal Presidente;
- determinare le quote di ingresso "una tantum", e in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, l'ammontare delle quote annue da versare a carico degli associati nonché il termine entro il quale le stesse devono essere versate;
- deliberare le nuove ammissioni degli Associati Sostenitori;
- la predisposizione di progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo locale e costiero in particolare;
- l'approvazione dei progetti e dei programmi specifici di intervento che attuano le azioni del Piano di Azione Locale (PdA), individuando l'ammontare delle singole

spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non individualmente determinati;

- il coordinamento, la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Azione locale (PdA), riguardanti l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- il monitoraggio dell'attività del Direttore generale e del Responsabile Amministrativo Finanziario al fine di assicurare il regolare svolgimento degli interventi nei modi e nei tempi previsti dal Piano di Azione Locale (PdA) e dagli altri piani ed azioni poste in essere dall'Associazione;
- la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'Assemblea;
- l'esecuzione delle attività delegate dall'Assemblea.

Spettano, più in generale, al Consiglio Direttivo i più ampi poteri di gestione dell'Associazione, salvo le competenze che non siano espressamente riservate all'Assemblea ed al Presidente.

Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo la definizione dei compiti, delle funzioni e delle competenze, la selezione secondo procedure trasparenti di tipo concorrenziale e nomina di un Direttore Generale, di un Responsabile Amministrativo Finanziario e di una eventuale struttura tecnico amministrativa, nonché la determinazione dei relativi compensi.

Il Direttore Generale ed il Responsabile Amministrativo Finanziario dovranno essere scelti tra persone aventi le caratteristiche e le competenze professionali di cui alla determina dirigenziale della Regione Molise n. 4257 del 12/09/2016: REG.(UE) N. 508/2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD) FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E DELLA PESCA (FEAMP).

## **Art. 17**

### **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito, tramite lettera, fax, PEC o posta elettronica, almeno sei giorni prima dell'adunanza (salvo, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima, con le stesse modalità), quando lo ritenga necessario e ci sia materia da deliberare e comunque almeno due volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio e della quota annuale associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.

Per l'approvazione delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo. Per la delibera relativa alla nomina del Direttore Generale, del Responsabile Amministrativo Finanziario, all'approvazione dei progetti e all'emanazione dei bandi occorre il voto favorevole di minimo di almeno 6 membri. In ogni caso, il funzionamento del Consiglio Direttivo osserva il principio secondo cui né i soggetti pubblici Soci né i soggetti privati Soci né i Soci comunque rappresentativi di alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle sedute verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 18**

### **Presidenza**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati tra i componenti del Consiglio Direttivo, validamente costituita così come previsto dal presente Statuto, successivamente al primo mandato per il quale la nomina avviene in sede di atto costitutivo.

Il Presidente dell'Associazione coincide con il Presidente del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente:

- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno;
- dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nominare il segretario tra i collaboratori a qualunque titolo dell'Associazione, che avrà anche il compito di redigere i verbali dell'Assemblea, nel caso in cui non sia stato nominato segretario un componente dell'Assemblea come previsto dal precedente art. 13, e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione, nei rapporti con gli organismi di partenariato;

- rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- stipulare tutti i contratti e gli atti di ogni genere inerenti l'attività sociale, compresi i contratti di collaborazione ed eventualmente di lavoro dipendente.

In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

#### **Art. 19**

##### **Strutture organizzative**

All'interno dell'associazione, con apposito regolamento di organizzazione, dovranno essere previste almeno le seguenti figure professionali, responsabili di corrispondenti strutture organizzative:

- Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
- Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione

#### **Art. 20**

##### **Durata**

L'associazione è costituita fino al 31 dicembre 2030 e comunque almeno fino alla completa attuazione del Piano di Azione Locale (PdA).

L'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulle proroghe di detto termine.

L'eventuale scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

#### **Art. 21**

##### **Controversie**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Larino (CB).

#### **Art. 22**

##### **Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto espresso riferimento alla legislazione vigente in materia di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile (associazioni non riconosciute).